

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Stuttgart — Germania) — Brigitte Schlömp / Landratsamt Schwäbisch Hall**

(Causa C-467/16) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Convenzione di Lugano II — Litispendenza — Nozione di «giudice» — Autorità di conciliazione di diritto svizzero, incaricata della procedura di conciliazione preliminare a qualsiasi procedimento di merito]*

(2018/C 072/28)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Stuttgart

**Parti**

Ricorrente: Brigitte Schlömp

Convenuto: Landratsamt Schwäbisch Hall

**Dispositivo**

Gli articoli 27 e 30 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, devono essere interpretati nel senso che, in caso di litispendenza, la data di avvio della procedura obbligatoria di conciliazione dinanzi all'autorità di conciliazione di diritto svizzero rappresenta il momento in cui un «giudice» è considerato adito.

<sup>(1)</sup> GU C 428 del 21.11.2016.

---

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Incyte Corporation / Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala**

(Causa C-492/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Diritto dei brevetti — Medicinali per uso umano — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articolo 18 — Prodotti fitosanitari — Regolamento (CE) n. 1610/96 — Articolo 17, paragrafo 2 — Certificato protettivo complementare — Durata — Fissazione della data di scadenza — Effetti di una sentenza della Corte — Possibilità o obbligo di rettifica della data di scadenza)*

(2018/C 072/29)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Fővárosi Törvényszék

**Parti**

Ricorrente: Incyte Corporation

Convenuto: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

**Dispositivo**

- 1) *L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, letto alla luce dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, dev'essere interpretato nel senso che la data della prima autorizzazione di immissione in commercio, come indicata in una domanda di certificato protettivo complementare, in base alla quale l'autorità nazionale competente al rilascio di un siffatto certificato ha calcolato la durata di quest'ultimo, non è corretta in una situazione, come quella oggetto della causa principale, nella quale essa ha implicato una modalità di calcolo della durata di detto certificato non conforme alle prescrizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 469/2009, come interpretato in una sentenza successiva della Corte.*
- 2) *L'articolo 18 del regolamento n. 469/2009, letto alla luce del considerando 17 e dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1610/96, dev'essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella descritta nel punto 1 del presente dispositivo, il titolare di un certificato protettivo complementare dispone, sul fondamento del citato articolo 18, di un ricorso per ottenere la rettifica della durata indicata in tale certificato, fintanto che quest'ultimo non sia scaduto.*

<sup>(1)</sup> GU C 454 del 5.12.2016.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Caterpillar Financial Services sp. z o.o.**

(Causa C-500/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) — Esenzioni — Imposte riscosse in violazione del diritto dell'Unione — Ostacoli a un rimborso dell'IVA pagata in eccedenza — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Principi di equivalenza, di effettività e di leale cooperazione — Diritti conferiti ai singoli — Scadenza del termine di prescrizione dell'obbligo tributario — Effetti di una sentenza della Corte — Principio della certezza del diritto)*

(2018/C 072/30)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Naczelny Sąd Administracyjny

**Parti**

Ricorrente: Caterpillar Financial Services sp. z o.o.

Con l'intervento di: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

**Dispositivo**

*I principi di equivalenza e di effettività, letti alla luce dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente di respingere una domanda di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata in eccedenza qualora tale domanda sia stata proposta dal soggetto passivo dopo la scadenza del termine di prescrizione quinquennale, sebbene da una sentenza della Corte pronunciata successivamente alla scadenza di tale termine risulti che il pagamento dell'IVA oggetto di tale domanda di rimborso non era dovuto.*

<sup>(1)</sup> GU C 22 del 23.1.2017.